

Programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo

La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.

Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l. r. 15/06/2007 n. 6, in armonia con le finalità generali della legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. **La tabella seguente riporta le quote percentuali da assegnare alle finalità ed attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della citata legge, nel triennio di riferimento.**

Finalità e attività di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della l. r. 15/06/2007 n. 6.		% Anno 2007	% Anno 2008	% Anno 2009
1	a) attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;	29	25	25
2	b) residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s);	10	10	10
3	c) esercizio cinematografico, in particolare: promozione dell'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea;	3	6	6
4	d) progetti speciali;	16	17	15
5	e) restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;	17	14	11
6	f) individuazione e allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);	2	2	2
7	g) attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano;	2	2	2
8	h) attività di alto perfezionamento professionale di danza;	2	2	2
9	i) sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale;	2	2	3
10	Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5.	17	20	24
Totale		100	100	100

Priorità, obiettivi e modalità di attuazione

1. *Attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge e realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore.*

L'obiettivo principale è promuovere e consentire lo sviluppo delle associazioni e di tutti quegli organismi impegnati nelle seguenti attività:

- a) **produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;**
- b) **esercizio e gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;**
- c) **spettacolo viaggiante;**
- d) **esercizio cinematografico e promozione cinematografica.**

che per dimensioni e capacità organizzativa non possiedono i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge.

In particolare il programma incentiva le realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse.

La comprovata storicità sarà differenziata in base ai settori e ad un'analisi di dettaglio delle caratteristiche dei soggetti richiedenti.

I criteri che consentono il riparto dello stanziamento previsto ricalcano in parte quelli indicati nelle misure di attuazione per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge:

a) Attività di produzione, distribuzione e promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza.

- Contributi previdenziali complessivamente dovuti	100%
- Costi di allestimento	20%
- Costi della struttura tecnico – organizzativa	10%
- Costi di promozione e pubblicità	20%
- Costi compagnie e compensi agli scritturati	50%

b) Esercizio e gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo

- Costi di gestione sale teatrali	50%
- Costi compagnie a cachet ed a percentuale	30%
- Costi di promozione e pubblicità	20%
- Per i teatri ubicati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale e i costi di gestione ed i costi di cachet vengono incrementati del	40%

c) Spettacolo viaggiante

- per i soggetti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera E) non sono previsti requisiti quantitativi minimi d'accesso.

d1) Attività degli esercizi cinematografici.

- numero di giornate di programmazione per schermo e per film d'essai moltiplicato per il contributo unitario (ammontare delle risorse disponibili diviso la somma di tutte le giornate di programmazione).

d2) Attività di promozione cinematografica

- Proiezioni	50%
- Dibattiti	20%
- Conferenze	20%
- Corsi	20%

- Pubblicazioni 30%

Il valore d'innovazione sarà determinato rispetto ai seguenti parametri qualitativi:

- ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi;
- seminari e laboratori;
- repertorio contemporaneo;
- nuovo allestimenti;
- multidisciplinarietà dei linguaggi;
- utilizzo di lavoratori con età compresa fra i 18 ed i 35 anni.

I contributi finanziari di cui alla presente programmazione triennale, sono disposti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'entità del contributo non può eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del preventivo del soggetto beneficiario.

2. Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s).

Le residenze multidisciplinari rispondono al seguente modello:

affidamento pluriennale di uno spazio idoneo a rappresentazioni di spettacolo con il pubblico, attraverso stipula di una convenzione con uno o più Comuni ed un soggetto privato con personalità giuridica e dotato di autonoma e comprovata struttura organizzativa in grado di sostenere l'impegno gestionale dello spazio.

Il soggetto affidatario deve produrre un progetto di attività che preveda:

- produzione di almeno uno spettacolo all'anno;
- una o più rassegne che abbiano la caratteristica della multidisciplinarietà degli spettacoli ospitati e dei linguaggi scenici utilizzati: teatro, musica e danza;
- la formazione di artisti e mestieri (tecnici, organizzatori, amministratori) dello spettacolo in tutte le sue forme;
- la formazione, la promozione e la sensibilizzazione del pubblico con particolare riferimento al territorio dove è ubicata la residenza, attraverso incontri, stages, seminari e convegni;
- la promozione e pubblicizzazione delle proprie attività anche in rete con altri soggetti similari.

Nell'ambito della valutazione quantitativa vanno considerati i seguenti costi:

- numero delle giornate lavorative e il relativo ammontare degli oneri sociali	100%
- cachet compagnie ospitate	50%
- costi di gestione della sala	50%
- costi degli allestimenti degli spettacoli direttamente prodotti o coprodotti	60%
- costi di promozione e pubblicità	50%
- costi dei progetti di formazione del pubblico e di formazione professionale	50%
- costi di manutenzione ordinaria	20%

Nell'ambito della valutazione qualitativa si terrà conto dei seguenti elementi:

- radicamento dell'attività sul territorio con particolare riferimento a quella rivolta alle fasce sociali più deboli, ai bambini, agli anziani;
- contenimento dei costi di partecipazione (biglietti spettacoli, rette per le attività di formazione, stages);
- protocolli d'intesa e convenzioni con istituti formativi pubblici e privati (scuole, università, centri di formazione);
- direzione artistica del progetto;
- utilizzo di giovani lavoratori tra i 18 e 35 anni regolamentati da contratti in regola con le disposizioni di legge in materia.

Per le anticipazioni e i consuntivi valgono gli stessi criteri adottati per i soggetti di cui all'articoli 8 e 12 della legge n.6 del 15/06/2007.

I contributi finanziari di cui alla presente programmazione triennale, sono disposti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. *Esercizio cinematografico, in particolare: promozione dell'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità di nazionalità italiana ed europea.*

Le risorse sono destinate al sostegno delle iniziative di promozione, poste in essere da operatori del settore attraverso:

- a) politiche di prezzi agevolati;
- b) attività di valorizzazione del prodotto di qualità attraverso convegni, rassegne, forum, focus e incontri su e con attori registi e sceneggiatori, nonché pubblicazioni editoriali ed audiovisive, dirette al pubblico cinematografico con particolare riguardo per le iniziative rivolte al mondo della scuola.

4. *Progetti speciali.*

I progetti speciali sono riferibili ad iniziative di particolare rilievo, da attuarsi esclusivamente nell'anno di riferimento, con obiettivi specifici che abbiano come finalità la sperimentazione di forme originali di promozione, valorizzazione, produzione e divulgazione, nell'ambito della disciplina cui attengono.

Non possono essere finanziati più di cinque progetti speciali per ogni anno del triennio e non più di due per ogni specifico settore. Limitatamente alle annualità 2007 e 2008 potranno essere finanziati fino a dieci progetti speciali per anno, con un massimo di sei per il settore teatrale.

Nell'assegnazione delle risorse si terrà conto dei seguenti parametri di costo:

- costi artistici e organizzativi.

L'intervento finanziario della regione non potrà superare il 70% di tutti i costi di cui al preventivo economico e non potrà essere superiore al pareggio di bilancio.

Nell'ambito della valutazione qualitativa si terrà conto dei seguenti elementi prioritari:

- direzione artistica e organizzativa,
- coinvolgimento del mondo della scuola e dell'università, con particolare riguardo ai progetti realizzati in zone disagiate,
- utilizzo di nuove tecnologie sperimentali,
- rapporto consolidato con enti pubblici e privati e istituzioni culturali,
- qualificata attività di documentazione e diffusione, anche editoriale, dell'iniziativa.

Ad ogni soggetto richiedente non può essere finanziato più di un progetto nell'arco del triennio.

Per le anticipazioni e i consuntivi valgono gli stessi criteri adottati per i soggetti di cui agli articoli 8 e 12 della legge n.6 del 15/06/2007.

5. *Restauro, adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro.*

Nell'assegnazione delle risorse si terrà conto prioritariamente:

- riattazione funzionale finalizzata alla riapertura di sale, con un programma artistico da realizzare nel triennio di programmazione,
- pregio storico ed architettonico,
- sale situate in comuni fino a 50 mila abitanti,
- interventi di innovazione tecnologica

L'intervento non è cumulabile con altri contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi, stanziati da Enti Pubblici per gli stessi lavori.

La concessione dei contributi per lo stesso soggetto può essere disposta una sola volta nel triennio 2007 – 2009.

I costi ammissibili riguardano: Impianti, arredamenti e attrezzature. Il contributo non potrà superare il 60%.

Per quanto riguarda il restauro delle sedi di pregio storico, il contributo non potrà superare l'80% dei costi ammissibili.

Per le anticipazioni e i consuntivi valgono gli stessi criteri adottati per i soggetti di cui all'articoli 8 e 12 della legge n.6 del 15/06/2007.

6. Individuazione e allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u).

Nell'ambito della valutazione saranno considerati i seguenti costi:

- servizi igienico sanitari, secondo le normative vigenti;
- servizi antincendio;
- impianti elettrici e idrici.

7. Attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano.

Ha lo scopo di offrire opportunità di finanziamento a quei soggetti che, con esclusione dell'attività concertistica, realizzino progetti (editoria, corsi, concorsi, alta formazione) tesi alla valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica con particolare riferimento al repertorio del '600 e del '700 napoletano, che abbiano comprovati riscontri in ambito nazionale ed internazionale anche attraverso un qualificato partenariato sia nazionale che internazionale.

Ai fini della determinazione del contributo è stabilita una premialità del 20% delle risorse disponibili ai soggetti che realizzano progetti con riferimento al repertorio del '600 e '700 napoletano.

8. Attività di alto perfezionamento professionale di danza.

I contributi sono assegnati a scuole di danza con un alto profilo professionale che esercitano la loro attività senza soluzione di continuità da almeno un ventennio, dotate di strutture adeguate alle norme sulla sicurezza e con specifica destinazione d'uso.

Nell'assegnazione delle risorse si terrà conto:

- dei costi direttamente connessi all'attività di alta formazione (costo docenti).

9. Sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.

Attività svolta, per passione, da non professionisti dello spettacolo.

Ai fini della determinazione del contributo si prenderanno in considerazione:

- a) spese di promozione e pubblicità;
- b) noleggio spazi, attrezzature ed impianti, compresi i costi per i servizi connessi;
- c) messinscena di lavori di autori contemporanei viventi;
- d) costi sostenuti per il pagamento dei diritti d'autore;
- e) affiliazione da parte del soggetto richiedente a organismi rappresentativi nazionali e regionali.

L'entità del contributo non può eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del preventivo del soggetto beneficiario.

10. Interventi speciali di cui all'articolo 6, comma 5, da definire con:

- soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, anche mediante convenzioni preferibilmente pluriennali;
- associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e che pongano in essere iniziative dirette alla promozione e allo sviluppo delle attività rappresentate.

Le istanze relative agli interventi speciali per le annualità 2007 e 2008 dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Per l'anno 2009, le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.